

LE NOVITÀ FISCALI DOPO L'ESTATE – SECONDA PARTE

Sospensione Covid ripresa versamenti
IVA – Ritenute - INPS

Art. 61 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Sospensione a favore dei «settori maggiormente colpiti» del:

- a) versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

«Settori maggiormente colpiti»

- a. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

«Settori maggiormente colpiti»

- e. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

«Settori maggiormente colpiti»

- i. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- j. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- k. soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- l. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

«Settori maggiormente colpiti»

- m. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- o. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- p. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- q. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

«Settori maggiormente colpiti»

- r. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 61 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Ripresa dei versamenti

«i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020»



NOVITÀ

D.L. Rilancio e D.L. Agosto

Art. 61 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Comma 5. «Le federazioni **sportive** nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b) , applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

NOVITÀ

D.L. Rilancio e D.L. Agosto

Art. 62 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Sospensione a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente del:

- a) versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta
- b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- c) versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto

IN SCADENZA TRA 08/03/2020 E 31/03/2020

Art. 62 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Sospensione a favore dei contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dai ricavi del:

- a. versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b. versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c. versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

IN SCADENZA TRA 08/03/2020 E 31/03/2020

Art. 62 D.L. 18/2020 (cura Italia)

Ripresa dei versamenti

«I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020»



NOVITÀ

D.L. Rilancio e D.L. Agosto

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità)

Sospensione del:

- a) versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

SCADENTI A APRILE E/O MAGGIO

CONDIZIONATO DA CALO DI FATTURATO/CORRISPETTIVI

O INIZIO ATTIVITA' POST 31/03/2019

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità)

Potevano sospendere i versamenti in scadenza ad aprile i contribuenti con:

- ❖ Inizio attività post 31 marzo 2019;
- ❖ Calo fatturato corrispettivi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 33% (se ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente);
- ❖ Calo fatturato corrispettivi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 50% (se ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente);
- ❖ Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità)

Potevano sospendere i versamenti in scadenza a maggio i contribuenti con:

- Inizio attività post 31 marzo 2019;
- Calo fatturato corrispettivi di **aprile 2020** rispetto a **aprile 2019** di almeno il 33% (se ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente);
- Calo fatturato corrispettivi di **aprile 2020** rispetto a **aprile 2019** di almeno il 50% (se ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente);
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità)

Sospensione versamenti contributi a maggio:

- ✓ Vale anche per **contributi fissi artigiani e commercianti**
 - Titolare (compreso coadiuvanti)
 - Soci lavoratori se la società cui partecipano, e dalla quale deriva l'obbligo di iscrizione INPS, rispetta le condizioni richieste

→ **ISTANZA RATEAZIONE COVID-19 su WWW.INPS.IT**

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità)

Comma 6.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di **aprile e maggio 2020**, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Art. 18 D.L. 23/2020 (decreto liquidità)

Ripresa versamenti

«I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

NOVITÀ

D.L. Rilancio e D.L. Agosto

La ripresa dei versamenti

Articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio)

Tutti i versamenti sospesi dal cura Italia e dal decreto liquidità, anziché scadere a maggio o giugno, devono essere onorati

- In **una unica rata al 16 settembre 2020** oppure
- In **quattro rate mensili (ogni 16 del mese) a partire dal 16 settembre 2020**, senza sanzioni o interessi.

La ripresa dei versamenti

Articolo 97, decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto)

Introdotte ulteriori possibilità modalità di versamento



- 50% entro fine anno, a partire dal 16 settembre 2020
- 50% dal 16 gennaio 2021 (18 perché 16 sabato), max 24 rate mensili
- Senza sanzioni e interessi

Quadro riassuntivo

I versamenti sospesi ai sensi del decreto cura Italia e del decreto Liquidità possono essere onorati

(Tratto da Circolare 25/E del 20 agosto 2020)

- ❑ per intero entro il 16 settembre 2020;
- ❑ per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020;
- ❑ per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata, ex articolo 7, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al 18 gennaio 2021)

Esempio

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62 decreto
Cura Italia, euro 10.000

Opzione 1) Rata unica 16 settembre 2020

Scadenza	Importo	rata n.
mercoledì 16 settembre 2020	10.000,00 €	1
TOTALE	10.000,00 €	

Esempio

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62 decreto
Cura Italia, euro 10.000

Opzione 2) 4 rate dal 16 settembre 2020

Scadenza	Importo	rata n.
mercoledì 16 settembre 2020	2.500,00 €	1
venerdì 16 ottobre 2020	2.500,00 €	2
lunedì 16 novembre 2020	2.500,00 €	3
mercoledì 16 dicembre 2020	2.500,00 €	4
TOTALE	10.000,00 €	

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62
decreto Cura Italia, euro 10.000

Esempio

Opzione 3) 50% al 16 settembre e max 24 rate
dal 16 gennaio 2021 per il residuo 50%

Scadenza	Importo	rata n.
mercoledì 16 settembre 2020	5.000,00 €	1/2020
lunedì 18 gennaio 2021	208,33 €	1 / 2021 - 2022
martedì 16 febbraio 2021	208,33 €	2 / 2021 - 2022
martedì 16 marzo 2021	208,33 €	3 / 2021 - 2022
venerdì 16 aprile 2021	208,33 €	4 / 2021 - 2022
lunedì 17 maggio 2021	208,33 €	5 / 2021 - 2022
mercoledì 16 giugno 2021	208,33 €	6 / 2021 - 2022
venerdì 16 luglio 2021	208,33 €	7 / 2021 - 2022
venerdì 20 agosto 2021	208,33 €	8 / 2021 - 2022
giovedì 16 settembre 2021	208,33 €	9 / 2021 - 2022
lunedì 18 ottobre 2021	208,33 €	10 / 2021 - 2022
martedì 16 novembre 2021	208,33 €	11 / 2021 - 2022
giovedì 16 dicembre 2021	208,33 €	12 / 2021 - 2022

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62
decreto Cura Italia, euro 10.000

Esempio

Opzione 3) 50% al 16 settembre e max 24 rate
dal 16 gennaio 2021 per il residuo 50%

lunedì 17 gennaio 2022	208,33 €	13 / 2021 - 2022
mercoledì 16 febbraio 2022	208,33 €	14 / 2021 - 2022
mercoledì 16 marzo 2022	208,33 €	15 / 2021 - 2022
lunedì 18 aprile 2022	208,33 €	16 / 2021 - 2022
lunedì 16 maggio 2022	208,33 €	17 / 2021 - 2022
giovedì 16 giugno 2022	208,33 €	18 / 2021 - 2022
lunedì 18 luglio 2022	208,33 €	19 / 2021 - 2022
lunedì 22 agosto 2022	208,33 €	20 / 2021 - 2022
venerdì 16 settembre 2022	208,33 €	21 / 2021 - 2022
lunedì 17 ottobre 2022	208,33 €	22 / 2021 - 2022
mercoledì 16 novembre 2022	208,33 €	23 / 2021 - 2022
venerdì 16 dicembre 2022	208,33 €	24 / 2021 - 2022
TOTALE	10.000,00 €	

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62
decreto Cura Italia, euro 10.000

Esempio

Opzione 4) 50% in 4 rate dal 16 settembre e max
24 rate dal 16 gennaio 2021 per il residuo 50%

Scadenza	Importo	rata n.
mercoledì 16 settembre 2020	1.250,00 €	1 / 2020
venerdì 16 ottobre 2020	1.250,00 €	2 / 2020
lunedì 16 novembre 2020	1.250,00 €	3 / 2020
mercoledì 16 dicembre 2020	1.250,00 €	4 / 2020
lunedì 18 gennaio 2021	208,33 €	1 / 2021 - 2022
martedì 16 febbraio 2021	208,33 €	2 / 2021 - 2022
martedì 16 marzo 2021	208,33 €	3 / 2021 - 2022
venerdì 16 aprile 2021	208,33 €	4 / 2021 - 2022
lunedì 17 maggio 2021	208,33 €	5 / 2021 - 2022
mercoledì 16 giugno 2021	208,33 €	6 / 2021 - 2022
venerdì 16 luglio 2021	208,33 €	7 / 2021 - 2022
venerdì 20 agosto 2021	208,33 €	8 / 2021 - 2022
giovedì 16 settembre 2021	208,33 €	9 / 2021 - 2022
lunedì 18 ottobre 2021	208,33 €	10 / 2021 - 2022
martedì 16 novembre 2021	208,33 €	11 / 2021 - 2022
giovedì 16 dicembre 2021	208,33 €	12 / 2021 - 2022

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62
decreto Cura Italia, euro 10.000

Esempio

Opzione 4) 50% in 4 rate dal 16 settembre e max
24 rate dal 16 gennaio 2021 per il residuo 50%

lunedì 17 gennaio 2022	208,33 €	13 / 2021 - 2022
mercoledì 16 febbraio 2022	208,33 €	14 / 2021 - 2022
mercoledì 16 marzo 2022	208,33 €	15 / 2021 - 2022
lunedì 18 aprile 2022	208,33 €	16 / 2021 - 2022
lunedì 16 maggio 2022	208,33 €	17 / 2021 - 2022
giovedì 16 giugno 2022	208,33 €	18 / 2021 - 2022
lunedì 18 luglio 2022	208,33 €	19 / 2021 - 2022
lunedì 22 agosto 2022	208,33 €	20 / 2021 - 2022
venerdì 16 settembre 2022	208,33 €	21 / 2021 - 2022
lunedì 17 ottobre 2022	208,33 €	22 / 2021 - 2022
mercoledì 16 novembre 2022	208,33 €	23 / 2021 - 2022
venerdì 16 dicembre 2022	208,33 €	24 / 2021 - 2022
TOTALE	10.000,00 €	

Esempio

IVA ANNUALE sospesa ai sensi art. 62
decreto Cura Italia, euro 10.000

Opzione ...) 50% in 4 rate dal 16 settembre (o in
rata unica)

Ipotesi: quota 50% 2020 in 4 rate + residuo 50% in 10 rate

Scadenza	Importo	rata n.
mercoledì 16 settembre 2020	1.250,00 €	1 / 2020
venerdì 16 ottobre 2020	1.250,00 €	2 / 2020
lunedì 16 novembre 2020	1.250,00 €	3 / 2020
mercoledì 16 dicembre 2020	1.250,00 €	4 / 2020
lunedì 18 gennaio 2021	500,00 €	1 / 2021 - 2022
martedì 16 febbraio 2021	500,00 €	2 / 2021 - 2022
martedì 16 marzo 2021	500,00 €	3 / 2021 - 2022
venerdì 16 aprile 2021	500,00 €	4 / 2021 - 2022
lunedì 17 maggio 2021	500,00 €	5 / 2021 - 2022
mercoledì 16 giugno 2021	500,00 €	6 / 2021 - 2022
venerdì 16 luglio 2021	500,00 €	7 / 2021 - 2022
venerdì 20 agosto 2021	500,00 €	8 / 2021 - 2022
giovedì 16 settembre 2021	500,00 €	9 / 2021 - 2022
lunedì 18 ottobre 2021	500,00 €	10 / 2021 - 2022
TOTALE	10.000,00 €	

Compilazione modello F24

- 6099 Anno 2019;
- Senza alcuna indicazione di rata;
- Visto che è possibile rateizzare rate di IVA annuale ricadenti nella sospensione, in quel caso si ritiene che le «rate dalla rata» debbano portare indicazione rata es 02 di 09 (Circolare Ade 25/E/2020).

Sospensione degli avvisi bonari e definizioni agevolate

Avvisi bonari

Art. 144 DL Rilancio

Proroga i versamenti da avvisi bonari scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio rinvio al 16 settembre (max 4 rate).

Art. 157 DL Rilancio

Non possono essere trasmessi nel corso del 2020 le comunicazioni di irregolarità 36bis e 36ter DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72.

Sospensione avvisi bonari - Rate successive alla prima

Esempio: Avviso Bonario di € 8.000,00 ricevuto in data 15 gennaio 2020

Numero rata	Data scadenza originaria	Importo rata	Data scadenza post dl rilancio	Piano rateizzo rata sospesa	Importo rata sospesa
1	14/02/2020	1.000,00	-----	-----	-----
2	31/05/2020	1.000,00	16/09/2020	16/09/2020	250,00
3	31/08/2020	1.000,00	31/08/2020	16/10/2020	250,00
4	30/11/2020	1.000,00	30/11/2020	16/11/2020	250,00
5	28/02/2021	1.000,00	28/02/2021	16/12/2020	250,00
6	31/05/2021	1.000,00	31/05/2021	-----	-----
7	31/08/2021	1.000,00	31/08/2021	-----	-----
8	30/11/2021	1.000,00	30/11/2021	-----	-----

Sospensione avvisi bonari – Prima rata

Esempio: Avviso Bonario di € 8.000,00 ricevuto in data 29 febbraio 2020

Numero rata	Data scadenza originaria	Importo rata	Data scadenza post dl rilancio	Piano rateizzo rata sospesa	Importo rata sospesa
1	30/03/2020	1.000,00	16/09/2020	16/09/2020	250,00
2	30/06/2020	1.000,00	31/12/2020	16/10/2020	250,00
3	30/09/2020	1.000,00	31/03/2021	16/11/2020	250,00
4	31/12/2020	1.000,00	30/06/2021	16/12/2020	250,00
5	31/03/2021	1.000,00	30/09/2021	-----	-----
6	30/06/2021	1.000,00	31/12/2021	-----	-----
7	30/09/2021	1.000,00	31/03/2022	-----	-----
8	31/12/2021	1.000,00	30/06/2022	-----	-----

Definizioni agevolate

Art. 149 DL Rilancio

Proroga i versamenti da definizioni agevolate (liti pendenti, PVC) rinvio al 16 settembre (max 4 rate).

Art. 68 DL Cura Italia
(modificato DL Rilancio)

Rottamazioni e Saldo e stralcio da pagare entro il 10 dicembre 2020.



Rivalutazione beni d'impresa
La nuova chance offerta dal DI 104/2020

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto)

Ambito soggettivo di applicazione:

- Società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- Enti commerciali residenti;
- Imprese individuali, Snc, Sas, Enti non commerciali e SO di non residenti limitatamente ai beni riferiti all'attività commerciale (per via del richiamo dell'articolo 15 della L 342/2000)

↓
Che adottano i principi contabili nazionali

→ Possibilità preclusa per le società
che adottano IAS/IFRS

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto)

Ambito oggettivo di applicazione:

- ❖ Beni materiali e immateriali (la rivalutazione riguarda solo i beni immateriali giuridicamente tutelati, ne restano pertanto esclusi i costi di impianto ed ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l'avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- ❖ Partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni



Iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto)

Peculiarità:

- Rivalutazione possibile per singolo bene e non necessariamente per categorie omogenee;
- Possibile rivalutazione anche solo civilistica, quindi gratuita;
- Costo ridotto per il riconoscimento fiscale (3%) e possibilità di riconoscere valore già a partire da esercizio successivo a quello di rivalutazione;
- Possibilità di rateizzare imposte sostitutive per riconoscimento fiscale e per affrancamento saldo attivo di rivalutazione in 3 anni.

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto)

Come stimare il valore corrente?

- ✓ Perizia di stima redatta da perito indipendente (non obbligatoria);
- ✓ Secondo Assonime possono essere infatti utilizzati anche criteri meno rigidi, come listini prezzi o preliminari di vendita eventualmente presenti.



Non essendo richiesti criteri in particolare da parte della norma l'imperativo deve essere quello della **dimostrabilità e dell'oggettività** del metodo utilizzato

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Scritture contabili – 1° metodologia

- Costo storico bene: 200
- Fondo ammortamento : 100
- Valore corrente: 150
- Valore netto contabile : 100
- Valore massimo rivalutabile: $150 - 100 = 50$
- Imposta sostitutiva: $3\% * 50 = 1,5$

Immobilie	Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)	50	50
Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)	Debiti per imposta sostitutiva (D.12 SP)	1,5	1,5

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Scritture contabili – 2° metodologia

- Coefficiente di rivalutazione : $\text{Valore massimo rivalutabile} / \text{Valore netto contabile} = 50/100 = 50\%$
- Incremento valore storico: $200 * 50\% = 100$
- Nuovo costo storico : $200 + 100 = 300$
- Incremento fondo ammortamento: $100 * 50\% = 50$
- Nuovo fondo ammortamento: $100 + 50 = 150$

Immobile	diversi	100	
	Fondo ammortamento		50
	Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)		50
Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)	Debiti per imposta sostitutiva (D.12 SP)	1,5	1,5

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Scritture contabili – 3° metodologia

- Riduzione del fondo ammortamento per un importo pari alla rivalutazione
- Criterio preferito quando le ragioni della rivalutazione sono imputabili ad un allungamento della vita utile

Fondo ammortamento	Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)	50		50
Saldo Attivo di rivalutazione (A.VI SP)	Debiti per imposta sostitutiva (D.12 SP)	1,5		1,5

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Effetti fiscali

Il pagamento dell'imposta sostitutiva (rateizzabile in tre anni ma che devono essere versate tutte entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte di ogni anno), in misura molto ridotta rispetto alle tradizionali leggi (10%/12%), permette di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori già a partire dall'anno successivo a quello di rivalutazione

Nel caso precedente solo per il 2020 esisterà disallineamento tra i valori contabili e quelli fiscali

Rilevazione imposte anticipate

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Effetti fiscali

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, **ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.**

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Effetti fiscali

Cosa succede se i beni oggetto di rivalutazione sono ceduti prima del quarto anno?

- ❑ Al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti;
- ❑ l'ammontare dell'imposta sostitutiva è portato ad aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni;
- ❑ dalla data di cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione d'imposta.

Tutto viene annullato come se non ci fosse mai stata alcuna rivalutazione

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Cosa succede se effettuo la rivalutazione solo contabile?

Iscrizione di un fondo imposte differite qualora la società abbia in previsione di distribuire il saldo attivo di rivalutazione...perché imposte differite?

Trattamento fiscale del saldo attivo di rivalutazione al momento della distribuzione

Società

Le somme distribuite concorrono alla formazione della base imponibile IRES. Se la società ha pagato l'imposta sostitutiva riceverà un credito che potrà scontare

Soci

Le somme concorrono alla formazione del reddito dei soci

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Possibili utilizzi del saldo attivo di rivalutazione:

- imputato a capitale, previa ulteriore delibera dell'assemblea in sede straordinaria;
- distribuito ai soci (in questo caso, ai sensi dell'art. 2445 co. 2 e 3 c.c., la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione);
- utilizzato a copertura delle perdite (in questo caso, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata, o ridotta con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria).



Per evitare di pagare imposta al momento della distribuzione (qualora decida di distribuire la riserva) la società può decidere di affrancare la riserva pagando imposta sostitutiva del 10%.

*Art. 110 Dl 104/2020 (decreto Agosto) – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione***Carico fiscale per la società senza affrancamento**

- ❖ Riprendendo esempio precedente:
- ❖ Costo storico bene: 200
- ❖ Fondo ammortamento : 100
- ❖ Valore corrente: 150
- ❖ Valore netto contabile : 100
- ❖ Valore massimo rivalutabile: $150 - 100 = 50$
- ❖ Imposta sostitutiva: $3\% * 50 = 1,5$
- ❖ Saldo attivo di rivalutazione : 48,5
- ❖ Al momento della distribuzione, la società pagherà : $(48,5 + 1,5) * 24\% = 12 - 1,5 = 10,5$

Carico fiscale per la società con affrancamento

- ❖ Riprendendo esempio precedente:
- ❖ Costo storico bene: 200
- ❖ Fondo ammortamento : 100
- ❖ Valore corrente: 150
- ❖ Valore netto contabile : 100
- ❖ Valore massimo rivalutabile: $150 - 100 = 50$
- ❖ Imposta sostitutiva: $3\% * 50 = 1,5$
- ❖ Saldo attivo di rivalutazione : 48,5
- ❖ Imposta sostitutiva affrancamento: $10\% * 48,5 = 4,85$

Art. 110 DI 104/2020 (decreto Agosto) – Rivalutazione si o no?

1. Importante avere un criterio oggettivo per la dimostrazione dell'effettivo valore dei beni;
2. Esercizi futuri gravati da maggiori ammortamenti, EBIT futuri inferiori;
3. Se si effettua rivalutazione ai fini solo civilistici, considerare effetti fiscali;
4. Opportunità di ripatrimonializzazione;
5. Effettivo vantaggio rispetto a leggi di rivalutazione passate.

Modalità di invio della comunicazione di cessione superbonus

Art. 119 e 121 – D.L. n. 34/2020

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per:

- un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi
- ovvero,
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in favore:
 - dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
 - di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) compresi di istituti di credito e intermediari finanziari.

Modalità di fruizione del bonus

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione/sconto

- ❖ **recupero del patrimonio edilizio** ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- ❖ **riqualificazione energetica** rientranti nell'ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.

Modalità di fruizione del bonus

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione/sconto

- ❖ **adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus.** L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche";
- ❖ **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,** ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
- ❖ **installazione di impianti fotovoltaici,** compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- ❖ **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,** compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Modalità di fruizione del bonus

Comunicazione per esercizio dell'opzione - Provvedimento del 8 agosto 2020

La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- ✓ a decorrere dal 15 ottobre 2020;
- ✓ entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

L'opzione per la cessione può essere esercitata in relazione a ciascuno **stato di avanzamento dei lavori**.

Per gli interventi che danno diritto al 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il **30 per cento** del medesimo intervento.

Modalità di fruizione del bonus

Comunicazione per esercizio dell'opzione - Provvedimento del 8 agosto 2020

La cessione può essere esercitata anche per le **rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021**. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. In tali circostanze la Comunicazione è inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (in attesa di ulteriore provvedimento).

Tempistica della Comunicazione per esercizio dell'opzione

Ecobonus 110%

La Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione.

L'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Codice identificativo ENEA Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo dell'asseverazione Codice fiscale del professionista Polizza assicurativa

Modalità di utilizzo del credito da parte dei cessionari

I cessionari e i fornitori:

- i sono tenuti preventivamente a **confermare l'esercizio dell'opzione**, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione:

- ✓ a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo** alla corretta ricezione della Comunicazione;
- ✓ e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Modalità di utilizzo del credito da parte dei cessionari

I cessionari e i fornitori non si applicano i limiti di cui:

- ❖ all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite ruoli scaduti 1.500 €)
- ❖ all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite compensazioni in F24 700.000 € - per il 2020 1.000.000 €)
- ❖ all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (quadro RU 250.000 €)

N.B. la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.